



*Giunta Regionale della Campania*

**DECRETO DIRIGENZIALE**

DIRETTORE GENERALE/  
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE  
STAFF

**Dott. De Geronimo Pier Giorgio**

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
<b>304</b>	<b>09/08/2024</b>	<b>17</b>	<b>8</b>

Oggetto:

***Riesame con valenza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con D.D. n. 218 del 12/07/2012 per l'impianto IPPC 6.4.b ubicato in Striano (NA) - Via Foce, n. 180. Cooperativa Agricola Agriconserve Rega.***

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

## VISTI

- a. il D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., recante “Norme in materia ambientale”, parte seconda, titolo III bis, in cui è stata trasfusa la normativa A.I.A. contenuta nel D.Lgs n. 59/05;
- b. l’art. 33, comma 3-bis, D.Lgs 152/2006 e s.m.i., ai sensi del quale sono a carico del gestore le spese occorrenti per i rilievi, accertamenti e sopralluoghi necessari all’istruttoria delle domande di Autorizzazione Integrata Ambientale e per i successivi controlli;
- c. il D.M. n. 58 del 06/03/2017 e la DGRC 43/2021, con cui sono state disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
- d. il regolamento n. 12, “Ordinamento Amministrativo della Giunta Regionale della Campania”, approvato con DGR 22 ottobre 2011, n. 612 e s.m.i.;
- e. la DGR 10 settembre 2012, n. 478 e s.m.i., che attribuisce la competenza in materia di A.I.A. alle UU.OO.DD. provinciali “Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti” della Direzione Generale per l’Ambiente e l’Ecosistema;
- f. il D.D. n. 925 del 06/12/2016 della Direzione Generale per l’Ambiente e l’Ecosistema - U.O.D.13 che ha aggiornato le linee guida A.I.A.;
- g. il D.D. n. 161 del 09/12/2021 della Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali, inerente le convenzioni stipulate dalla Direzione Generale per l’Ambiente e l’Ecosistema con l’Università degli Studi del Sannio, la Seconda Università degli Studi di Napoli e l’Università degli Studi di Napoli “Parthenope” per assistenza tecnica nelle istruttorie A.I.A. e il D.D. n. 15 del 18/01/2023, in cui si attesta che incarichi già assegnati all’Università “Parthenope” in virtù della precedente convenzione, saranno portati a termine dalla stessa, al fine di evitare difformità di risultato e/o ritardi temporali rispetto ai limiti indicati dalla normativa vigente, ferme restando le modalità e le condizioni di cui al citato D.D. n. 161/2021;
- h. il D.D. n. 218 del 12/07/2012.

## PREMESSO

- a. che con D.D. n. 218 del 12/07/2012 è stata rilasciata l’Autorizzazione Integrata Ambientale alla Società Cooperativa Agricola Agriconserve Rega per l’impianto IPPC 6.4 B sito in Striano (NA) - Via Foce, n. 180;
- b. che il D.Lgs. 152/06 e s.m.i. all’art. 29 octies comma 1 prevede che l'autorità competente riesamina periodicamente l'Autorizzazione Integrata Ambientale, confermando o aggiornando le relative condizioni;
- c. che al comma 3 lettera b) del medesimo articolo si prevede che il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell'autorizzazione è disposto sull'installazione nel suo complesso quando sono trascorsi 10 anni dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione;
- d. che al comma 8 del medesimo articolo si prevede che nel caso di un'installazione che, all'atto del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 29-quater, risulti registrata ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009, il termine di cui al comma 3, lettera b), è esteso a sedici anni. Se la registrazione ai sensi del predetto regolamento è successiva all'autorizzazione di cui all'articolo 29-quater, il riesame di detta autorizzazione è effettuato almeno ogni sedici anni, a partire dal primo successivo riesame;
- e. che al comma 9 del medesimo articolo si prevede che nel caso di un'installazione che, all'atto del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 29-quater, risulti certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001, il termine di cui al comma 3, lettera b), è esteso a dodici anni. Se la certificazione ai sensi della predetta norma è successiva all'autorizzazione di cui all'articolo 29-quater, il riesame di detta autorizzazione è effettuato almeno ogni dodici anni, a partire dal primo successivo riesame.

## CONSIDERATO

- a. che la società Cooperativa Agricola “Agriconserve Rega”, con nota PEC del 11/07/2022, ha presentato domanda di riesame con valenza di rinnovo e modifiche non sostanziali dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, rilasciata con D.D. n. 218/2012 per l’impianto in oggetto;
- b. che all’ istanza di cui al punto precedente era allegata la seguente documentazione:
  - allegati tecnici, secondo le linee guida A.I.A. di cui al D.D. n. 925/2016;
  - versamento della tariffa istruttoria;

- asseverazione del calcolo della tariffa di cui al punto precedente.

Tale tariffa dovrà essere eventualmente adeguata a quanto previsto dal D.M. 58/2017 e dalla DGR 43/2021, nonché alle risultanze delle verifiche effettuate dalla scrivente UOD;

c. che con nota prot. 500075 del 12/10/2022 è stato comunicato l'avvio del procedimento di riesame;

d. nei successivi quindici giorni la comunicazione di avvio del procedimento è stata pubblicata sul sito web istituzionale di questa UOD e decorsi trenta giorni non sono pervenute osservazioni da parte di soggetti interessati.

## **RILEVATO**

a. che nella Conferenza di Servizi, iniziata il 18/01/2023 e conclusa il 12/09/2023, i cui verbali si richiamano, è emerso quanto segue e sono stati espressi i sottoindicati pareri:

a.1 l'Ente Idrico Campano, con nota prot. 5392 del 08/03/2023, pervenuta a mezzo PEC in pari data, ha comunicato di non dover non deve esprimere nessun parere nell'ambito del procedimento in epigrafe in quanto i reflui provenienti dall'unità produttiva in oggetto recapitano in corpo idrico superficiale denominato "Il Corrente";

a.2 il Comune di Striano, con nota prot. 5822/2023 del 03/05/2023 ha dichiarato la corrispondenza dello stabilimento ai titoli edilizi autorizzativi rilasciati;

a.3 Vista la prescrizione ARPAC di prevedere la chiusura dello scarico nel Canale denominato "Il Corrente" e far recapitare tutte le acque reflue prodotte nella fogna di via Foce, poiché tale soluzione risulta essere meno impattante dal punto di vista ambientale rispetto ad uno scarico in corpo idrico superficiale,

considerato che la società ha riscontrato dichiarando quanto segue:

*"La pubblica fognatura situata all'ingresso (confine sud-est dello stabilimento) dello stabilimento ha un diametro molto contenuto, insufficiente a recepire i reflui aziendali (diversi anni addietro fu effettuata una prova a tale scopo). Ad ogni buon conto qualora gli unici enti competenti (EIC e GORI) a valutare ed autorizzare la convogliabilità dello scarico della società Agriconserva Rega, certificassero la possibilità di ricevere la portata idraulica attualmente scaricata nel canale il Corrente, la società provvederà ad horas a modificare il punto di scarico."*

La Conferenza nella seduta del 04/05/2023 ha demandato all'Ente Idrico Campano la valutazione di competenza, invitando il suddetto Ente a fornire il proprio parere in merito entro quindici giorni dalla notifica del verbale della seduta. La suddetta richiesta è stata ribadita nella seduta del 12/09/2023 ma non è pervenuto alcun riscontro da parte dell'Ente Idrico Campano;

a.4 l'Università degli Studi di Napoli "Parthenope", nella funzione di supporto tecnico/scientifico alla Regione, con nota PEC inviata in data 11/09/2023 ha espresso parere favorevole con la seguente prescrizione:

- presentazione di una diagnosi energetica, da far effettuare a soggetti certificati ai sensi del D.Lgs. n. 102/2014 nel caso in cui l'azienda risulti impresa a forte consumo di energia.

La società ha dichiarato che avrebbe presentato la suddetta valutazione alla fine della campagna di trasformazione attualmente in corso, in uno alla relazione di fine anno;

a.5 l'ARPAC Dipartimento Provinciale di Napoli con nota inviata in data 12/09/2023 e allegata al verbale, nonché sulla base delle motivazioni addotte dal rappresentante presente alla seduta, ha dichiarato quanto segue:

*"Sulla base della documentazione presentata dalla Società e dell'istruttoria svolta per matrice dalle UUOO dell'Area Territoriale di Napoli, per quanto di competenza della scrivente Agenzia, non si ritengono superate le motivazioni del precedente PARERE NEGATIVO in quanto:*

- *per la matrice acque reflue, pur essendo stato previsto il trattamento delle acque del piazzale d'ingresso, non è stato chiarito: qual è la superficie delle 2 aree di cui si prevede il trattamento,*

*dimostrando che la capacità di trattamento degli impianti che verranno installati risulti congruente con i volumi da trattare;*

- non risultano tracciati in planimetria il percorso e il recapito delle acque di prima pioggia trattate e delle acque di seconda pioggia, né i pozzetti di controllo collocati su ciascuna linea a valle del trattamento e prima del convogliamento con altra linea e/o del recapito finale;*
- non risultano previsti nel Piano di Monitoraggio e Controllo autocontrolli sulle linee delle acque di prima pioggia trattate. Si rileva come, se il recapito previsto per le acque di seconda pioggia è il corpo idrico superficiale o il suolo, analoghi controlli devono essere previsti per tali acque”.*

a.6 la scrivente UOD con nota prot. 261157 del 22/05/2023 e successivo sollecito prot. 333218 del 30/06/2023 ha richiesto, tra l'altro, alla società di trasmettere gli esiti delle indagini preliminari da effettuare secondo le linee guida ARPAC di cui alla DGRC 417/2016 e s.m.i. atteso che il sito su cui si trova l'impianto è incluso nella sub perimetrazione dell'ex SIN "Bacino Idrografico del fiume Sarno", con codice 3081S507. La società, con nota PEC del 05/07/2023, ha trasmesso relazione tecnica "Piano d'Indagine Preliminare", atteso che il sito su cui si trova l'impianto è incluso nella sub perimetrazione dell'ex SIN "Bacino Idrografico del fiume Sarno", con codice 3055S506.

Nelle conclusioni della suddetta relazione *“Si precisa che stante il Certificato di destinazione urbanistica, si ritiene, di utilizzare, in via del tutto cautelativa, per le csc di riferimento la colonna A Tabella I dell'allegato V alla parte IV del Dlgs. n°152/06 (uso residenziale, verde pubblico e privato). Pertanto, prelevati due campioni di suolo da ciascun punto di sondaggio, gli esiti analitici hanno evidenziato il rispetto delle CSC per uso residenziale, verde pubblico e privato, quindi il sito in oggetto può ritenersi non contaminato”.*

L'ARPAC Dipartimento di Napoli, con nota PEC del 21/08/2023 con riferimento alle indagini preliminari - i cui esiti non evidenziano superamenti delle CSC per la matrice suolo e non individuano una falda - ha ritenuto la documentazione conforme alle linee guida di cui alla DGRC 417/2016, ferma restando la necessità di riscontrare quanto riportato ai punti da 1 a 3 del paragrafo "Osservazioni alla documentazione trasmessa". La società ha riscontrato con nota PEC del 04/08/2024;

a.7 la Città Metropolitana di Napoli e l'ASL NA3 SUD, sebbene regolarmente convocati non hanno partecipato alle sedute di Conferenza e non hanno espresso alcun parere;

a.8 ai sensi dell'art. 14 ter comma 3 e comma 7 L.241/90 e s.m.i. sono stati acquisiti come favorevoli senza condizioni i pareri degli Enti che non hanno partecipato alla Conferenza di Servizi, e/o non hanno espresso, nemmeno con invio di note, la propria posizione;

a.9 nella seduta conclusiva del 12/09/2023 Il Presidente ha dichiarato conclusa la Conferenza con esito non favorevole, sulla base delle posizioni prevalenti.

## **CONSIDERATO**

a. che la scrivente UOD con nota prot. 463980 del 29/09/2023 questa UOD ha comunicato alla Società Cooperativa Agricola Agriconserva Rega il preavviso di rigetto dell'istanza in oggetto, ai sensi dell'art. 10 bis L.241/90 e s.m.i., precisando che, entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della suddetta nota, la società poteva presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti;

b. che la Società Cooperativa Agricola Agriconserva Rega, con nota PEC del 06/10/2023 ha trasmesso le proprie osservazioni corredate da documenti;

c. che l'ARPAC, con nota PEC del 06/11/2023, ha trasmesso il proprio riscontro riportante esito favorevole con prescrizioni;

d. che con nota prot. 7678 del 05/01/2024 è stata convocata un'ulteriore seduta di Conferenza per il giorno 15/02/2024;

e. che con nota PEC del 08/01/2024 la società Agriconserva Rega S.C.A. ha trasmesso integrazioni volontarie in riscontro alle prescrizioni riportate nel parere ARPAC successivo al preavviso di rigetto;

f. che nella seduta di Conferenza di Servizi del giorno 15/02/2024, il cui verbale si richiama, oltre al citato parere ARPAC del 06/11/2023 – favorevole con prescrizioni – è stato acquisito il parere dell'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" in merito alla modifica non sostanziale richiesta in uno all'istanza di riesame "sostituzione di un generatore di vapore obsoleto e razionalizzazione della centrale termica".

Al riguardo l'Università "Parthenope" ha prescritto di aggiungere nel Piano di Monitoraggio e Controllo un indicatore di performance relativo al consumo di gas naturale, valutandone la variazione rispetto all'ultimo triennio;

g. che La Regione ha chiarito che la capacità produttiva autorizzata dell'impianto è quella indicata nell'A.I.A. vigente, pari a 927,36 t/g, da inserire nella documentazione finale allegata al provvedimento autorizzativo.

## **CONSIDERATO ALTRESÌ**

a. che la Conferenza di Servizi, nella seduta conclusiva del 15/02/2024, ha assegnato alla società un termine di 15 giorni per trasmettere la documentazione necessaria per consentire l'emissione del provvedimento finale e segnatamente:

- proposta di Piano di Monitoraggio e Controllo aggiornata in cui siano riportate le precisazioni relative alla matrice rifiuti contenute nelle pagine 6 e seguenti della nota tecnica di riscontro alle richieste della CDS e le prescrizioni dell'ARPAC relative alla matrice aria;
- scheda E-bis aggiornata secondo le risultanze della Conferenza di Servizi e le prescrizioni degli Enti;
- planimetria dell'impianto aggiornata secondo le risultanze della Conferenza di servizi e le prescrizioni degli Enti;

b. che l'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" con nota del 01/07/2024, ha confermato la non sostanzialità modifiche richieste in uno all'istanza di riesame, come già valutato in Conferenza di Servizi e nei pareri ivi espressi, con particolare riferimento alla sostituzione di un generatore di vapore obsoleto e ha prescritto di aggiungere nel Piano di Monitoraggio e Controllo un indicatore di performance relativo al consumo di gas naturale, valutandone la variazione rispetto all'ultimo triennio. Tale soluzione appare più cautelativa per l'ambiente, rispetto a un depotenziamento della nuova caldaia, in quanto quest'ultima soluzione potrebbe comportare variazioni del rendimento della stessa rispetto alle condizioni nominali;

c. che con successiva nota prot. PG/2024/0327456 del 02/07/2024, la scrivente UOD, preso atto del mancato riscontro alle richieste di cui al punto a. ha comunicato il preavviso di rigetto dell'istanza in oggetto ai sensi dell'art 10 bis L.241/90 e s.m.i., rappresentando che la società, entro 10 giorni dalla notifica, avrebbe potuto presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti, integrando e correggendo la documentazione carente.

Con la stessa nota è stato inoltre comunicato alla società che, entro il medesimo termine, avrebbe dovuto trasmettere asseverazione motivata di quanto già dichiarato nella scheda A allegata all'istanza, ovvero che l'impianto non è soggetto a procedura di VIA, screening/verifica, valutazione di Incidenza;

d. che la società, con nota PEC del 13/07/2024 ha trasmesso la scheda E-bis, il Piano di Monitoraggio e Controllo e le planimetrie dell'impianto, aggiornati alle risultanze della Conferenza di Servizi e alle relative prescrizioni, nonché asseverazione motivata di quanto già dichiarato nella scheda A allegata all'istanza, ovvero che l'impianto non è soggetto a procedura di VIA, screening/verifica, valutazione di Incidenza;

e. che l'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" con nota PEC del 07/08/2024, a firma del Prof. Ing. Nicola Massarotti, ha trasmesso le risultanze della propria verifica sulla documentazione di cui al punto precedente, riportanti esito favorevole;

f. che le planimetrie, nonché la scheda E-bis e il Piano di Monitoraggio e Controllo, aggiornati alle risultanze della Conferenza di Servizi e alle relative prescrizioni - che constano rispettivamente di pag. 40 e di pag. 56, dopo la verifica dell'Università e quella della scrivente UOD vengono allegate al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;

g. che la società, con nota PEC del 03/08/2024 ha trasmesso revisione dell'asseverazione motivata di quanto già dichiarato nella scheda A allegata all'istanza, ovvero che l'impianto non è soggetto a procedura di VIA, screening/verifica, valutazione di Incidenza e documentazione relativa alla L.R. 59/2018.

## **DATO ATTO**

a. che la società ha trasmesso la verifica di sussistenza dell'obbligo di presentazione della Relazione di Riferimento, ai sensi del D.M. 95 del 15/04/2019/2019, nelle cui conclusioni si afferma quanto segue:

*“In conclusione, visto il ciclo produttivo praticato e tenuto conto che l'azienda ha implementato tutte le BAT di settore tese a prevenire e minimizzare il rischio di contaminazione del sottosuolo e della falda acquifera, si può affermare che non sussistono motivi per ritenere che le sostanze chimiche utilizzate nel processo produttivo praticato dalla Società Agriconserve Rega Soc. Coop. Agr. nel sito IPPC di Striano (NA), possano aver contaminato il sottosuolo e la falda acquifera. Pertanto le sostanze pericolose censite e riportate negli allegati alla presente relazione non vanno considerate “pertinenti” ai sensi dell'allegato 1 del D.M. 95 del 15/04/2019, quindi il gestore dell'impianto non è tenuto ad elaborare, con riferimento ad esse, la Relazione di riferimento”.*

Verifiche in sito di quanto argomentato a sostegno delle dichiarazioni della società, dovranno essere effettuate dall'ente di controllo di cui all'articolo 29-decies, comma 3, del D.lgs. 152/06, nell'ambito degli ordinari controlli delle AIA, nel triennio successivo alla citata dichiarazione;

b. che questa UOD provvederà ad acquisire la documentazione antimafia tramite consultazione della BDNA

## **RITENUTO**

1. di aggiornare, conformemente alle risultanze istruttorie di cui alla Conferenza di Servizi e in base ai pareri ivi espressi e per quanto considerato, l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con D.D. n. 218 del 12/07/2012 per l'impianto IPPC 6.4 B sito in Striano (NA) - Via Foce, n.180, alla Società Cooperativa Agricola Agriconserve Rega e di approvare le modifiche non sostanziali richieste in un'istanza di riesame e approvate dalla Conferenza di Servizi, verificato che non comportano effetti negativi significativi sull'ambiente e segnatamente:

- sostituzione di un generatore di vapore obsoleto e razionalizzazione della centrale termica;
- revisione e adeguamento dell'impianto di depurazione reflui aziendali;

2. di precisare che la presente autorizzazione è rilasciata sulla base della documentazione progettuale allegata all'istanza presentata dalla Società Cooperativa Agricola Agriconserve Rega con nota PEC del 11/07/2022 e delle successive integrazioni;

3. di precisare che il gestore nell'esercizio dell'impianto di cui al punto 1 dovrà rispettare tutto quanto indicato nei pareri espressi in Conferenza di Servizi e nelle relative prescrizioni, che qui integralmente si richiamano.

Il gestore, nell'esercizio dell'impianto, dovrà altresì attenersi a tutto quanto riportato nell'allegato “Quadro riassuntivo prescrizioni” e nella documentazione tecnica, costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, verificata dalla scrivente UOD e dall'Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, adeguandosi alle prescrizioni ivi contenute, finalizzate ad assicurare un elevato livello di protezione ambientale e dovrà garantire quanto segue:

3.1 per le emissioni in atmosfera il non superamento dei valori obiettivo pari all'80% dei limiti imposti dall'allegato I alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., nonché dalla DGRC 4102/1992 e s.m.i. se più restrittivi, secondo le tecniche e metodologie indicate nell'allegato VI alla parte quinta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 s.m.i. e dal D.M. 25 agosto 2000, nonché nella citata DGRC 4102/1992 e s.m.i.;

3.1.1 eventuali superamenti dei su indicati valori, contenuti sempre ed inderogabilmente nei limiti di legge, vanno giustificati e segnalati tempestivamente a questa UOD e all'ARPAC, indicando, altresì, le tecniche che si intendono adottare per rientrare nei valori emissivi dichiarati. I tempi di rientro non devono superare i 60 giorni solari dalla data di rilevamento del superamento;

3.1.2 il gestore dovrà inoltre attenersi a tutto quanto indicato al punto B.5.1 della scheda E-bis allegata al presente provvedimento e nel piano di monitoraggio e controllo;

3.2 per l'acustica il gestore in assenza del Piano di zonizzazione acustica del territorio di Striano (NA), deve garantire il rispetto dei valori limite, con riferimento alla legge 447/1995, al D.P.C.M. del 01 marzo 1991 e al D.P.C.M. del 14 novembre 1997 e s.m.i., nonché di tutto quanto previsto al punto B.5.3 della scheda E-bis allegata al presente provvedimento e nel piano di monitoraggio e controllo;

3.3 per gli scarichi idrici la società dovrà assicurare il rispetto dei parametri fissati dall'allegato 5, tabella 3 del D. Lgs, 152/2006 e s.m.i. (scarichi in corpo idrico superficiale) e dovrà inoltre attenersi a tutto quanto indicato al punto B.5.2 della scheda E-bis allegata al presente provvedimento e nel piano di monitoraggio e controllo;

4. di precisare che il gestore dell'impianto dovrà effettuare i controlli delle emissioni per le varie matrici ambientali inquinanti secondo le modalità e la tempistica indicate nel piano di monitoraggio e controllo

allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale e dovrà effettuare i controlli per le acque sotterranee e per il suolo di cui all'art. 29 sexies comma 6 bis D.Lgs. 152/06 e s.m.i., fatti salvi ulteriori controlli con cadenze indicate nel piano di monitoraggio e controllo allegato al presente provvedimento. L'ARPAC dovrà effettuare i controlli previsti nel rapporto tecnico e gli accertamenti di cui all'art. 29 decies comma 3 secondo la tempistica indicata nell'allegato piano di monitoraggio e controllo;

5. di precisare, in relazione all'esercizio dell'impianto, che il gestore è responsabile unico della conformità di quanto complessivamente dichiarato in atti, sia allegati all'istanza sia successivamente integrati, nonché per eventuali danni arrecati a terzi o all'ambiente;

6. di precisare che la presente autorizzazione, non esonera il titolare dal conseguimento di ogni altro provvedimento autorizzativo, concessione, permesso a costruire, parere, nulla osta di competenza di altre Autorità, previsto dalla normativa vigente, per la realizzazione e l'esercizio dell'attività in questione se non sostituito dall' A.I.A.;

7. di precisare che la presente autorizzazione non esonera il proponente da tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i. in presenza di eventuali contaminazioni del sito su cui insiste l'impianto;

8. di prescrivere che, entro trenta giorni dal ricevimento della presente, la società dovrà trasmettere a questa UOD apposita comunicazione indicando i nominativi del responsabile tecnico e del rappresentante legale dell'impianto;

9. di dare atto che la presente autorizzazione, salvo riesame anticipato disposto dall'autorità competente, ai sensi dall'art. 29 octies D.Lgs. 152/06 e s.m.i., ha validità di dieci anni dalla data del rilascio;

10. di dare atto che il presente provvedimento perderà efficacia, in caso d'informativa antimafia positiva;

11. di demandare all'A.R.P.A.C. l'esecuzione dei controlli ambientali previsti dall'art. 29-decies,c. 3, D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., secondo la tempistica indicata nell'allegato Piano di monitoraggio;

12. di precisare che le tariffe di controllo A.I.A. dovranno essere versate secondo le indicazioni di seguito riportate:

- entro il 31 gennaio di ogni anno, anche in mancanza di controlli in loco per un importo pari a euro 300;
- i gestori di nuovi impianti dovranno versare la suddetta tariffa prima della comunicazione prevista dall'art. 29 decies comma 1 D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- in caso di controlli in loco, l'importo della tariffa sarà determinato dall'ARPAC sulla base delle fonti emmissive individuate anche previa preliminare verifica in sito;
- ai sensi dell'art. 6 comma 1 lettera c) del D.M. 58/2017, per i controlli in loco la tariffa dovrà essere versata entro 60 giorni dalla notifica della relazione di cui all'articolo 29 -decies , comma 5, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

13. di precisare che:

- le tariffe per i controlli in loco svolti dall'ARPAC presso impianti in possesso dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, in ottemperanza a quanto disposto con nota della D.G. 50.17.00, prot. 91822 del 21/02/2023, devono essere versate direttamente all'Agenzia Regionale per l'Ambiente, dietro presentazione del resoconto sull'attività svolta presso l'impianto, con allegato il computo dettagliato dell'importo dovuto, calcolato sulla base dell'allegato alla DGRC 43/2021;
- le che le tariffe di controllo, pari a 300 euro IVA inclusa da corrispondere entro il 31 gennaio di ogni anno per le verifiche "d'ufficio" anche in caso non venga effettuata una visita ispettiva in loco, secondo quanto disposto con la nota della D.G. 50.17.00 prot. PG/2024/0058507 del 01/02/2024, devono essere versate da tutti i Gestori degli impianti A.I.A. direttamente all'ARPAC, su IBAN IT85 A030 6903 4911 0000 0300 002, indicando nella causale "versamento tariffa controlli d'ufficio - anno - nome della società – estremi del provvedimento autorizzativo";

14. di precisare che la società ha l'obbligo di comunicare a questa UOD, al Comune di Striano (NA) e all'ARPAC i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti con la presente autorizzazione. Eventuali superamenti dei valori delle emissioni, previsti dai limiti di legge e/o dei limiti obiettivo, vanno giustificati e segnalati tempestivamente a questa U.O.D. e all'ARPAC, indicando, altresì, le tecniche che si

intendono adottare per rientrare nei valori emissivi dichiarati. I tempi di rientro non devono superare i 60 giorni solari dalla data di rilevamento del superamento.

Gli eventuali superamenti devono essere evidenziati in maniera specifica, non essendo sufficiente evincerli dalle normali comunicazioni periodiche;

15. di dare atto che, qualora il gestore intenda effettuare modifiche all'impianto autorizzato, ovvero intervengano variazioni nella titolarità dell'autorizzazione o nella figura del responsabile tecnico o del rappresentante legale, dovrà comunicarlo a questa UOD, ai sensi dell'art. 29 nonies D. Lgs. 152/06;

16. di dare atto che, ai sensi dell'art. 29 decies, comma 2 D.Lgs. 152/06, sarà messa a disposizione del pubblico, presso gli uffici di questa UOD o tramite pubblicazione sul sito WEB, la presente Autorizzazione Integrata Ambientale, nonché aggiornamenti della stessa e i risultati del controllo delle emissioni;

17. di dare atto che, per quanto non espressamente riportato nel presente atto, è fatto obbligo al gestore di attenersi a quanto previsto dal D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., nonché alla normativa regionale e alle pertinenti BAT di settore;

18. di notificare il presente provvedimento alla Società Cooperativa Agricola Agriconserve Rega

19. di trasmettere comunicazione di avvenuta pubblicazione del presente provvedimento sul sito WEB della scrivente UOD, al Comune di Striano (NA), all'ARPAC Dipartimento Provinciale di Napoli, alla Città Metropolitana di Napoli, all'ASL NA3 SUD, all'Ente Idrico Campano e all'Università degli Studi di Napoli "Parthenope".

20. di inviare il presente provvedimento alla Segreteria della Giunta Regionale della Campania e al Portale Regionale per la pubblicazione nella sezione "Regione Campania Casa di Vetro";

sulla base dell'istruttoria effettuata, avvalendosi del supporto tecnico dell'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" e su proposta di adozione del presente provvedimento del responsabile del procedimento, dott. Bernardino Limone, che attesta che, in capo a se stesso non sussistono, ai sensi della vigente normativa in materia, situazioni di conflitto di interessi in atto o potenziali,

## **DECRETA**

per quanto esposto in narrativa, che s'intende qui integralmente trascritto e confermato

1. di aggiornare, conformemente alle risultanze istruttorie di cui alla Conferenza di Servizi e in base ai pareri ivi espressi e per quanto considerato, l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con D.D. n. 218 del 12/07/2012 per l'impianto IPPC 6.4 B sito in Striano (NA) - Via Foce, n.180, alla Società Cooperativa Agricola Agriconserve Rega e di approvare le modifiche non sostanziali richieste in uno all'istanza di riesame e approvate dalla Conferenza di Servizi, verificato che non comportano effetti negativi significativi sull'ambiente e segnatamente:

- sostituzione di un generatore di vapore obsoleto e razionalizzazione della centrale termica;
- revisione e adeguamento dell'impianto di depurazione reflui aziendali;

2. di precisare che la presente autorizzazione è rilasciata sulla base della documentazione progettuale allegata all'istanza presentata dalla Società Cooperativa Agricola Agriconserve Rega con nota PEC del 11/07/2022 e delle successive integrazioni;

3. di precisare che il gestore nell'esercizio dell'impianto di cui al punto 1 dovrà rispettare tutto quanto indicato nei pareri espressi in Conferenza di Servizi e nelle relative prescrizioni, che qui integralmente si richiamano.

Il gestore, nell'esercizio dell'impianto, dovrà altresì attenersi a tutto quanto riportato nell'allegato "Quadro riassuntivo prescrizioni" e nella documentazione tecnica, costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, verificata dalla scrivente UOD e dall'Università degli Studi di Napoli "Parthenope", adeguandosi alle prescrizioni ivi contenute, finalizzate ad assicurare un elevato livello di protezione ambientale e dovrà garantire quanto segue:

3.1 per le emissioni in atmosfera il non superamento dei valori obiettivo pari all'80% dei limiti imposti dall'allegato I alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., nonché dalla DGRC 4102/1992 e s.m.i. se più restrittivi, secondo le tecniche e metodologie indicate nell'allegato VI alla parte quinta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 s.m.i. e dal D.M. 25 agosto 2000, nonché nella citata DGRC 4102/1992 e s.m.i.;



3.1.1 eventuali superamenti dei su indicati valori, contenuti sempre ed inderogabilmente nei limiti di legge, vanno giustificati e segnalati tempestivamente a questa UOD e all'ARPAC, indicando, altresì, le tecniche che si intendono adottare per rientrare nei valori emissivi dichiarati. I tempi di rientro non devono superare i 60 giorni solari dalla data di rilevamento del superamento;

3.1.2 il gestore dovrà inoltre attenersi a tutto quanto indicato al punto B.5.1 della scheda E-bis allegata al presente provvedimento e nel piano di monitoraggio e controllo;

3.2 per l'acustica il gestore in assenza del Piano di zonizzazione acustica del territorio di Striano (NA), deve garantire il rispetto dei valori limite, con riferimento alla legge 447/1995, al D.P.C.M. del 01 marzo 1991 e al D.P.C.M. del 14 novembre 1997 e s.m.i., nonché di tutto quanto previsto al punto B.5.3 della scheda E-bis allegata al presente provvedimento e nel piano di monitoraggio e controllo;

3.3 per gli scarichi idrici la società dovrà assicurare il rispetto dei parametri fissati dall'allegato 5, tabella 3 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. (scarichi in corpo idrico superficiale) e dovrà inoltre attenersi a tutto quanto indicato al punto B.5.2 della scheda E-bis allegata al presente provvedimento e nel piano di monitoraggio e controllo;

4. di precisare che il gestore dell'impianto dovrà effettuare i controlli delle emissioni per le varie matrici ambientali inquinanti secondo le modalità e la tempistica indicate nel piano di monitoraggio e controllo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale e dovrà effettuare i controlli per le acque sotterranee e per il suolo di cui all'art. 29 sexies comma 6 bis D.Lgs. 152/06 e s.m.i., fatti salvi ulteriori controlli con cadenze indicate nel piano di monitoraggio e controllo allegato al presente provvedimento. L'ARPAC dovrà effettuare i controlli previsti nel rapporto tecnico e gli accertamenti di cui all'art. 29 decies comma 3 secondo la tempistica indicata nell'allegato piano di monitoraggio e controllo;

5. di precisare, in relazione all'esercizio dell'impianto, che il gestore è responsabile unico della conformità di quanto complessivamente dichiarato in atti, sia allegati all'istanza sia successivamente integrati, nonché per eventuali danni arrecati a terzi o all'ambiente;

6. di precisare che la presente autorizzazione, non esonera il titolare dal conseguimento di ogni altro provvedimento autorizzativo, concessione, permesso a costruire, parere, nulla osta di competenza di altre Autorità, previsto dalla normativa vigente, per la realizzazione e l'esercizio dell'attività in questione se non sostituito dall' A.I.A.;

7. di precisare che la presente autorizzazione non esonera il proponente da tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i. in presenza di eventuali contaminazioni del sito su cui insiste l'impianto;

8. di prescrivere che, entro trenta giorni dal ricevimento della presente, la società dovrà trasmettere a questa UOD apposita comunicazione indicando i nominativi del responsabile tecnico e del rappresentante legale dell'impianto;

9. di dare atto che la presente autorizzazione, salvo riesame anticipato disposto dall'autorità competente, ai sensi dall'art. 29 octies D.Lgs. 152/06 e s.m.i., ha validità di dieci anni dalla data del rilascio;

10. di dare atto che il presente provvedimento perderà efficacia, in caso d'informativa antimafia positiva;

11. di demandare all'A.R.P.A.C. l'esecuzione dei controlli ambientali previsti dall'art. 29-decies,c. 3, D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., secondo la tempistica indicata nell'allegato Piano di monitoraggio;

12. di precisare che le tariffe di controllo A.I.A. dovranno essere versate secondo le indicazioni di seguito riportate:

- entro il 31 gennaio di ogni anno, anche in mancanza di controlli in loco per un importo pari a euro 300;
- i gestori di nuovi impianti dovranno versare la suddetta tariffa prima della comunicazione prevista dall'art. 29 decies comma 1 D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- in caso di controlli in loco, l'importo della tariffa sarà determinato dall'ARPAC sulla base delle fonti emmissive individuate anche previa preliminare verifica in sito;
- ai sensi dell'art. 6 comma 1 lettera c) del D.M. 58/2017, per i controlli in loco la tariffa dovrà essere versata entro 60 giorni dalla notifica della relazione di cui all'articolo 29 -decies , comma 5, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

13. di precisare che:

- le tariffe per i controlli in loco svolti dall'ARPAC presso impianti in possesso dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, in ottemperanza a quanto disposto con nota della D.G. 50.17.00, prot. 91822 del 21/02/2023, devono essere versate direttamente all'Agenzia Regionale per l'Ambiente, dietro presentazione del resoconto sull'attività svolta presso l'impianto, con allegato il computo dettagliato dell'importo dovuto, calcolato sulla base dell'allegato alla DGRC 43/2021;
- le che le tariffe di controllo, pari a 300 euro IVA inclusa da corrispondere entro il 31 gennaio di ogni anno per le verifiche "d'ufficio" anche in caso non venga effettuata una visita ispettiva in loco, secondo quanto disposto con la nota della D.G. 50.17.00 prot. PG/2024/0058507 del 01/02/2024, devono essere versate da tutti i Gestori degli impianti A.I.A. direttamente all'ARPAC, su IBAN IT85 A030 6903 4911 0000 0300 002, indicando nella causale "versamento tariffa controlli d'ufficio - anno - nome della società – estremi del provvedimento autorizzativo";

14. di precisare che la società ha l'obbligo di comunicare a questa UOD, al Comune di Striano (NA) e all'ARPAC i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti con la presente autorizzazione. Eventuali superamenti dei valori delle emissioni, previsti dai limiti di legge e/o dei limiti obiettivo, vanno giustificati e segnalati tempestivamente a questa U.O.D. e all'ARPAC, indicando, altresì, le tecniche che si intendono adottare per rientrare nei valori emissivi dichiarati. I tempi di rientro non devono superare i 60 giorni solari dalla data di rilevamento del superamento.

Gli eventuali superamenti devono essere evidenziati in maniera specifica, non essendo sufficiente evincerli dalle normali comunicazioni periodiche;

15. di dare atto che, qualora il gestore intenda effettuare modifiche all'impianto autorizzato, ovvero intervengano variazioni nella titolarità dell'autorizzazione o nella figura del responsabile tecnico o del rappresentante legale, dovrà comunicarlo a questa UOD, ai sensi dell'art. 29 nonies D. Lgs. 152/06;

16. di dare atto che, ai sensi dell'art. 29 decies, comma 2 D.Lgs. 152/06, sarà messa a disposizione del pubblico, presso gli uffici di questa UOD o tramite pubblicazione sul sito WEB, la presente Autorizzazione Integrata Ambientale, nonché aggiornamenti della stessa e i risultati del controllo delle emissioni;

17. di dare atto che, per quanto non espressamente riportato nel presente atto, è fatto obbligo al gestore di attenersi a quanto previsto dal D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., nonché alla normativa regionale e alle pertinenti BAT di settore;

18. di notificare il presente provvedimento alla Società Cooperativa Agricola Agriconserva Rega

19. di trasmettere comunicazione di avvenuta pubblicazione del presente provvedimento sul sito WEB della scrivente UOD, al Comune di Striano (NA), all'ARPAC Dipartimento Provinciale di Napoli, alla Città Metropolitana di Napoli, all'ASL NA3 SUD, all'Ente Idrico Campano e all'Università degli Studi di Napoli "Parthenope".

20. di inviare il presente provvedimento alla Segreteria della Giunta Regionale della Campania e al Portale Regionale per la pubblicazione nella sezione "Regione Campania Casa di Vetro";

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla data di notifica dello stesso.

**Avv. Pier Giorgio de Geronimo**